




## ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI

SETTORE "C"

*SERVIZIO FORESTE, AGRICOLTURA SOSTENIBILE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE*



### **REGOLAMENTO 2010 PER LE ATTIVITÀ SELVICOLTURALI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO DEI MONTI AURUNCI**

## Art. 1 - Direttive generali sui boschi

1. Il Parco tutela tutti i boschi per la loro preminente funzione ambientale e paesaggistica per il loro interesse pubblico e ne persegue la conservazione e la valorizzazione in relazione alle sue funzioni idrogeologiche, ambientali, paesaggistiche, sociali, produttive e culturali.

2. Per quanto riguarda specificatamente le attività forestali il Parco recepisce i dettati della L.R. del Lazio n° 39/2002 e succ. mod. e del relativo Regolamento, nonché delle D.G.R. N. 363/2008 e 928/2008 “Rete Europea Natura 2000: Misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle zone di protezione speciale”.

Costituisce eccezione solo quanto espressamente previsto dal presente Regolamento.

3. L’attuazione di ogni intervento selvicolturale, a qualunque scopo destinato, è subordinata al rilascio del Nulla Osta del Parco, fatti salvi i casi seguenti per i quali è necessaria la sola comunicazione:

- potature e spalcatore, realizzate con intensità limitata ad 1/3 della chioma verde, di alberi aventi diametro, misurato a m 1,30, non superiore a cm 20;
- pulitura ordinaria dai rovi nei terreni censiti come prato, prato-pascolo, seminativo, seminativo-arborato.

4. I Nulla Osta ai tagli boschivi durano al massimo 2 stagioni silvane, possono essere oggetto di proroga, previo specifico rilascio, per una stagione silvana qualora si riscontri che il proseguimento dell’attività non procuri danni alla rinnovazione.

5. In caso di accertate violazioni al presente regolamento o alle leggi e regolamenti vigenti, qualora se ne ravveda l’esigenza, l’Ente Parco potrà revocare il Nulla–Osta precedentemente rilasciato.

6. L’Ente Parco si riserva il diritto di non concedere nuovi Nulla – Osta alle attività forestali qualora riscontri che il richiedente non abbia ottemperato alle prescrizioni contenute in precedenti Nulla – Osta alle attività forestali.

7. Gli interventi di utilizzazione dei boschi, se non previsti all’interno di un piano di gestione, devono essere condotti in modo che ogni tagliata abbia superficie non superiore ai 3 ettari.

8. La raccolta della legna secca è di regola vietata nei boschi di proprietà degli Enti Pubblici, eventuali deroghe possono essere concesse per motivi legati alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi, o per motivi legati all’Uso Civico; nei boschi di proprietà privata durante la raccolta della legna dovranno essere lasciati a terra almeno 5 piante per ettaro scelte tra quelle di maggior diametro.

9. Al fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva di specie animali sensibili è sospesa l’esecuzione degli interventi selvicolturali nel periodo compreso dal 31 marzo al 31 luglio.

Nei periodi indicati è altresì vietato svolgere le operazioni di concentramento, esbosco e sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore.

10. Nell’esecuzione di ogni intervento selvicolturale, anche negli interventi di preparazione o di avviamento all’alto fusto, dovranno essere rilasciati gli alberi morti in piedi, se presenti, nel numero di almeno 5 per ha, scelti tra quelli di maggior diametro e il più possibile uniformemente distribuiti e rappresentativi della composizione specifica del soprassuolo, nonché dovrà essere evitato, se possibile, il taglio degli alberi deperienti aventi diametro, misurato a m 1,30, superiore a cm 20. Tali piante potranno essere asportate solo in presenza di esigenze fitosanitarie, comprovate dall’apposito servizio regionale, che pongono a rischio anche il soprassuolo circostante.

## Art. 2 – Norme per i boschi cedui

1. Nei boschi governati a ceduo, al momento dell’esecuzione dei tagli di fine turno, il numero di matricine, da riservare per ogni ettaro di superficie sottoposta ad utilizzazione forestale, deve essere almeno di:

- n. 120 per il faggio (di cui 1/3 di età multipla del turno)
- n. 40 per il castagno

- n. 80 per le altre specie (di cui 1/3 di età multipla del turno).

2. Ad esclusione dei boschi di castagno e nei lotti inferiori a 4.000 m<sup>2</sup>, è necessario provvedere ad una delle due seguenti misure alternative:

a) rilascio ad invecchiamento indefinito di almeno 5 delle suddette matricine per ettaro, con età pari ad almeno 2 volte il turno, come definito dal Regolamento Regionale n.7 del 2005.

Il rilascio delle predette matricine va effettuato un'unica volta, ferma restando la necessità di sostituire, alla scadenza del turno successivo, gli eventuali esemplari disseccatisi, caduti a terra o costituenti un comprovato fattore di rischio fitosanitario con nuove matricine aventi le medesime caratteristiche. Le matricine destinate ad invecchiamento indefinito devono essere individuate sia sul terreno mediante apposita segnatura sia in fase progettuale indicando la posizione geografica nel Sistema UTM 33 INT1909 ED50

b) rilascio di "isole di biodiversità", consistenti in porzioni di bosco da non sottoporre al taglio e destinate all'invecchiamento indefinito.

Qualora se ne ravvisasse l'opportunità, il soprassuolo interno alle isole di biodiversità, può essere destinato all'invecchiamento indefinito previo intervento di avviamento all'alto fusto; in questa ipotesi, contestualmente al progetto di utilizzazione di fine turno, deve essere presentato un progetto di avviamento all'alto fusto per l'isola/isole di biodiversità.

L'estensione dell'isola di biodiversità deve corrispondere al:

- 3% della superficie territoriale al taglio per i tagli di superfici comprese tra 3 e 10 ettari;
- 2% per le superfici di taglio superiori ai 10 ettari.

La superficie complessivamente destinata a isola di biodiversità può essere individuata in un'unica area ovvero ripartita in nuclei di estensione compresa tra i 500 e i 3.000 metri quadrati.

Le isole di biodiversità devono:

a) essere rappresentative della formazione forestale presente nell'area e interessare le zone del lotto più rilevanti dal punto di vista ambientale;

b) contenere un numero di matricine di età pari ad almeno 2 volte il turno, proporzionale a quello prescritto dall'art.36 del R.R. n. 7/2005 per ogni ettaro di superficie;

c) avere preferibilmente una forma circolare, o comunque, regolare;

d) essere distribuite il più possibile nell'ambito dell'area al taglio e preferibilmente non essere localizzate nelle fasce periferiche. Qualora vi siano aree non utilizzabili per instabilità idrogeologica, pendenze particolarmente elevate, oppure per altri motivi, queste possono concorrere nella definizione della superficie delle isole di biodiversità.

Le piante interne alle isole di biodiversità possono concorrere alla determinazione del numero di matricine da rilasciarsi a dote del bosco, fermo restando che il numero delle matricine esterne alle isole di biodiversità non potrà comunque essere inferiore a quello previsto dal Regolamento Regionale n.7 del 2005.

In fase di progettazione le isole di biodiversità devono essere rappresentate in cartografia e i dati relativi debbono essere informatizzati e georiferiti nel Sistema UTM 33 INT1909 ED50 e forniti in formato SHAPEFILE.

All'interno delle isole di biodiversità possono effettuarsi interventi di tipo fitosanitario, previo parere positivo del servizio fitosanitario regionale, oppure quelli finalizzati alla tutela della salvaguardia idrogeologica del territorio e/o della rinnovazione naturale. Tali interventi devono essere sottoposti a preventiva procedura di Valutazione di incidenza.

#### Art. 3 – Modalità richiesta nulla-osta per le attività forestali

1. Le richieste di nulla-osta per l'esecuzione delle attività forestali debbono contenere tutti gli elementi necessari all'espletamento dell'istruttoria, così come previsto dall'allegato 1 al presente regolamento, e dovranno essere inoltrate, necessariamente, tramite gli uffici degli enti competenti

all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi (Regione, Province, Comunità Montane, Comuni) così come definiti dall'art. 2 comma 9 del regolamento regionale n. 7/2005.

#### Art. 4 - Divieto di taglio di specie arboree

1. Nei tagli dei boschi o di alberi in piccoli gruppi, filari o isolati, è sempre vietato l'abbattimento o il danneggiamento delle seguenti specie vegetali, anche se presenti in forma di arbusto o di plantula:

- agrifoglio *Ilex aquifolium* L.
- acero riccio *Acer platanoides* L.
- carrubo *Ceratonia siliqua* L.
- cerro-sughera X *Quercus crenata* Lam.
- ciavardello *Sorbus torminalis* (L.) Crantz (solo individui con diametro superiore a cm 10)
- ciliegio *Prunus avium* L.
- ciliegio canino *Prunus mahaleb* L.
- cotognastro bianco *Cotoneaster nebrodensis* Guss.
- ginepro comune *Juniperus communis* L.
- ginepro ossicedro *Juniperus oxicedrus* L.
- marruca *Paliurus spina-christi* Miller
- melo selvatico *Malus sylvestris* Miller
- nespolo selvatico *Mespilus germanica* L.
- olmo di montagna *Ulmus glabra* Hudson
- pero corvino *Amelanchier ovalis* Medicus
- salice delle capre *Salix caprea* L.
- sorbo domestico *Sorbus domestica* L. (solo individui con diametro superiore a cm 10)
- sorbo montano *Sorbus aria* L.
- sughera *Quercus suber* L.
- tasso *Taxus baccata* L.
- taglio nostrano *Tilia platyphyllos* Scop.

2. È sottoposta a specifica autorizzazione il taglio di esemplari arborei di specie vegetali spontanee, che superino il diametro di 50 cm, misurato a m 1,30 di altezza.

3. È vietato il taglio di alberi ospitanti vischio, nidi di rapaci o di picchi, ovvero con cavità idonee alla riproduzione di specie animali.

4. È altresì vietato il taglio dei seguenti alberi monumentali:

Specie	Località
<i>Acer spp.</i>	Valico per la Piana dei Pozzi
<i>Castanea sativa</i> Miller	Strada per la fattoria Mastrangeli
<i>Castanea sativa</i> Miller	Tasso
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Fontana di Canale
<i>Pistacia lentiscus</i> <i>Phillyrea latifolia</i> L.	Monte Sarca
<i>Populus Alba</i> L.	Sentiero per Morroncelli
<i>Quercus ilex</i> L.	Fontana di Acquaviva e Ottorile
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Sant'Arcangelo
<i>Salix caprea</i> L.	Versante nord di Monte Petrella
<i>Tilia platyphyllos</i>	Campello

#### Art. 5 Indennizzi

1. L'Ente Parco indennizzerà i privati proprietari di boschi collocati entro i confini del Parco, a fronte dell'impegno a mantenere nei loro boschi, oltre a quelli già previsti negli articoli precedenti, un certo numero di esemplari arborei indefinitamente, anche oltre la conclusione del ciclo vitale.

In particolare saranno ammessi ad indennizzo i proprietari che si impegnino a mantenere:

- da un numero minimo di 5 ad un massimo di 10 alberi, mono o policormici, per ettaro individuati e marcati dal Parco: tali alberi verranno virtualmente “acquistati”, in piedi o a terra, dal Parco al prezzo di € 2,00/q della massa legnosa al momento della stima.
2. Il valore unitario di cui al precedente comma può essere soggetto a periodica revisione da parte del Parco.
  3. Il Parco ogni anno ascriverà a bilancio una somma destinata a coprire tale forma di indennizzo-acquisto; l'erogazione agli aventi diritto sarà riconosciuta sulla base dell'ordine di arrivo delle domande e fino ad esaurimento del budget annuo.

#### Art. 6 Norme finali

1. Con il presente regolamento si intendono revocate le delibere, o parti di esse, che in precedenza regolavano le attività di che trattasi.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa regionale e nazionale vigente.

## Allegato 1

### Modalità per l'esecuzione delle attività forestali

Per ottenere il rilascio del nulla-osta agli interventi di utilizzazione forestale è necessaria la seguente documentazione:

A.

Progetto di utilizzazione forestale redatto da un Tecnico laureato in Scienze Forestale o Agrarie secondo l'art. 11 del Regolamento Regionale n°7 del 18/04/2005 di attuazione dell'art. 36 della legge Regionale n°39 del 28 ottobre 2002, con allegata la seguente documentazione :

1. Scheda del sito Natura 2000 di cui al D.P.R. 357/1997 e s.m.i. comprensiva dei codici di riconoscimento e degli indici descrittivi;
2. Individuazione delle aree o degli elementi puntuali sensibili da sottoporre a specifica tutela;
3. Descrizione dell'impatto dell'intervento di utilizzazione e specificatamente delle fasi di preparazione del cantiere, di manutenzione delle infrastrutture, quali viabilità ed imposti, di esecuzione di lavori, con le fasi biologiche più significative delle specie/o dell'Habitat sottoposti specificatamente a tutela;
4. Indicazione delle misure di mitigazione per il contenimento degli impatti, sul piano tecnico organizzativo e comportamentale;
5. Piedilista di tutte le piante rilasciate a vario titolo (piante di confine, matricine, ecc.) riportante la specie ed il relativo diametro di ogni singola pianta;

o in alternativa A. bis (solo nel caso di tagli di fine turno o intercalari di boschi cedui semplici, matricinati e composti, di proprietà privata, relativi ad un'estensione non superiore a 4.000 m<sup>2</sup> e la cui produzione legnosa non si adestina al commercio)

1. Dichiarazione di taglio semplificata predisposta secondo l'apposito modello contenuto nell'allegato A del R.R. N° 1/2010

B. Reversale di bonifico a favore del Servizio Tesoreria dell'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci c/c 40626 presso la Banca Popolare di Fondi, codice IBAN IT57T0529674000CC0150040626 o da ricevuta del versamento dell'Economo dell'Ente presso gli uffici della sede, per un importo pari a € 25,00/ha o frazione da utilizzare, causale: "oneri di segreteria per il rilascio nulla-osta alle attività forestali".

Si precisa che, in ogni caso, già al momento della richiesta di nulla osta:

- o il lotto da utilizzare dovrà essere delimitato chiaramente andando a contrassegnare con doppio anello, realizzato con vernice indelebile, posto ad un'altezza di m 1,30 dal suolo, il fusto delle piante localizzate lungo il perimetro del lotto;
- o in caso di utilizzazione di fine turno di un bosco ceduo, le matricine da rilasciare a dote del bosco dovranno essere contrassegnate al fusto con singolo anello, posto ad un'altezza di m 1,30 dal suolo, realizzato con vernice indelebile.